Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 13 giugno 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

1947

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 810.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione « aeque principaliter » delle parrocchie di San Cristoforo, in Stiavola, e di San Michele, in comune di Badia Tedalda (Arezzo).

N. 810. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di San Sepolcro in data 12 novembre 1943, con il quale fu disposta l'unione « aeque principaliter » delle parrocchie di San Cristoforo, in Stiavola, e di San Michele, in comune di Badia Tedalda (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 811.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Sacramento e di San Giuseppe, in Monte Sant'Angelo (Foggia).

N. 811. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Sacramento e di San Giuseppe, in Monte Sant'Angelo (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 812.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Annunziata, in Sperone (Avellino).

N. 812. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Annunziata, in Sperone (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 813.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Sacro Cuore, in Montemarano (Avellino).

N. 813. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Sacro Cuore, in Montemarano (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1947.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 814.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna ad accettare un legato.

N. 814. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna viene autorizzato ad accettare un legato di L. 10.000 disposto in suo favore dalla defunta signora Maria Ottani fu Luigi, con testamento olografo in data 8 aprile 1939.

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 815.

Autorizzazione all'Istituto regionale dei ciechi di Torino ad accettare una eredità.

N. 815. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto regionale dei ciechi di Torino viene autorizzato ad accettare l'eredità di L. 2.457.800 disposta in suo favore dal defunto dott. Vandano Eriberto, con atto pubblico in data 6 maggio 1944.

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 marzo 1947, n. 431.

Premio ai militari che si arruolano nell'Arma dei carabinieri.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 618;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con i Ministri per l'interno e per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Ai militari, che arruolandosi nell'Arma dei carabinieri contraggano la ferma di anni tre, viene corrisposto un premio di L. 6000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GASPAROTTO — SCELBA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 23. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 aprile 1947, n. 432.

Limite di età per il matrimonio degli ufficiali delle Forze armate reduci dalla prigionia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 507, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 754;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 754, è prorogato per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, reduci da prigionia, fino a tre mesi dal loro rientro in Patria.

Il periodo di tre mesi di cui al precedente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto per coloro che a detta data siano già rientrati in Patria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GASPAROTTO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 22. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 maggio 1947, n. 433.

Istituzione di una indennità di caropane a favore dei dipendenti dello Stato e degli Enti locali di ruolo e non di ruolo e dei pensionati dello Stato e degli Enti locali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e loro successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituita a carico dello Stato una indennità di caropane di L. 104 mensili nette dal 16 aprile 1947 a favore:

dei personali statali indicati all'art. 1, comma primo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

dei salariati statali di ruolo e non di ruolo;

dei personali indicati nelle lettere da *a*) a *g*) dell'art. 9 del predetto decreto;

dei titolari di pensioni o assegni ordinari, diretti o di riversibilità, a carico dello Stato o delle altre Amministrazioni indicate nel primo comma dell'articolo 12 del citato decreto, nonchè dei titolari di pensioni o assegni ex regime austro-ungarico o fiumano;

dei titolari di pensioni o assegni di guerra, diretti o indiretti;

dei titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

L'indennità di cui al precedente comma è stabilita nelle seguenti misure mensili per i dipendenti in possesso di carte annonarie supplementari per il pane:

a) L. 156 per i salariati e braccianti agricoli e per gli addetti ai lavori pesanti;

b) L. 208 per gli addetti ai lavori pesantissimi;

c) L. 312 per i minatori e boscaioli.

Detta indennità è dovuta, nella misura di cui al primo comma del presente articolo, anche per ciascuna delle persone di famiglia indicate negli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, con l'osservanza dei criteri stabiliti dagli articoli medesimi.

Art. 2.

Al personale che comunque fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, l'indennità di cui al presente decreto è dovuta limitatamente alle quote relative alle persone di famiglia indicate nell'ultimo comma del precedente articolo.

L'indennità predetta, comprese le quote per le persone di famiglia, è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dell'indennità di carovita istituita col decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di pu-

nizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di detta competenza ed è sospesa in tutti i casi di sospensione della stessa indennità di carovita.

L'indennità di caropane non spetta al personale ed ai pensionati residenti fuori del territorio nazionale, fatta eccezione per le persone di famiglia di cui all'ultimo comma del precedente articolo residenti nel territorio medesimo.

Art. 3.

Per i dipendenti ed i pensionati i cui trattamenti sono parzialmente od integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere per la concessione dell'indennità graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

L'indennità prevista dal presente decreto è estesa ai segretari provinciali e comunali e al personale dipendente dagli enti contemplati dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e grava sui rispettivi bilanci. La disposizione predetta si applica, con le stesse modalità, anche nei confronti dei titolari di pensioni facenti carico ai bilanci degli enti contemplati dal presente articolo.

Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale è ammesso a favore degli enti di cui sopra per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del precedente comma che può essere compresa fra le spese obbligatorie degli Enti locali territoriali ai fini dell'applicazione delle sovraimposte con facoltà di eccedere ai limiti massimi previsti.

Art. 4.

Ai beneficiari che abbiano diritto all'indennità di caropane per più titoli in base alle disposizioni contenute nel presente decreto o in altri provvedimenti, l'indennità medesima è corrisposta per un solo titolo.

In tal caso:

ove sussista cumulo di impieghi consentito dalla legge, l'indennità è dovuta in relazione all'impiego cui è annesso lo stipendio più elevato;

ove sussista il cumulo di una pensione con una retribuzione per un rapporto di impiego o di lavoro l'indennità è dovuta in relazione a tale rapporto di impiego o di lavoro;

ove sussista il diritto a più pensioni l'indennità è dovuta in relazione alla pensione di importo più elevato.

Art. 5.

L'indennità prevista dal presente decreto non spetta nè ai titolari, nè per le persone di famiglia, che non abbiano diritto alle carte annonarie individuali per il pane e per la pasta.

Art. 6.

Ai fini dell'accertamento dell'indice medio trimestrale del costo dell'alimentazione, da valere, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni ed estensioni e dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299 per la determinazione rispettivamente delle variazioni trimestrali dell'indennità di carovita e delle variazioni semestrali dell'indennità di contingenza, non si tiene conto degli aumenti o delle diminuzioni che si verificano nei prezzi del pane e della pasta per i quantitativi di tali generi assegnati con le carte annonarie.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per le finanze ed il tesoro saranno introdotte nel bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 36. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 1947.

Nomina del presidente dell'Ente « Fiera dell'agricoltura e dei cavalli di Verona ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto lo statuto dell'Ente « Fiera dell'agricoltura e dei cavalli di Verona », approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 493;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 5, con cui vengono prorogati fino al 31 marzo 1947 i termini per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate ai commissari dall'autorità governativa;

Ritenuta la necessità di affidare la ordinaria amministrazione dell'Ente suddetto ad un presidente nominato ai sensi del sopracitato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

Articolo unico.

L'on. avv. Antonio Alberti è nominato presidente dell'Ente « Fiera dell'agricoltura e dei cavalli di Verona ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

(2531)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1947.

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad indire concorsi per seicento posti di medico di riparto effettivo.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41/24/93133.50.20.A, in data 26 aprile 1947;

Visto l'art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato col regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 34;

Visto il regolamento sanitario per le ferrovie dello Stato, approvato con decreto Ministeriale in data 7 febbraio 1928, n. 1787;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire concorsi per seicento posti di medico di riparto effettivo, per coprire sedi vacanti, attualmente tenute da medici provvisori, o che si renderanno tali per la prossima dispensa, per motivi di età, dei titolari.

Roma, addì 16 maggio 1947

Il Ministro: FERRARI

(2638)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1947.

Ricostituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ancona dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali, continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ancona dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia, per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal Prefetto di Ancona per quanto concerne la nomina dei sanitari generici e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati:

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ancona dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidenza*:
Evangelisti dott. Giuseppe, presidente effettivo;
Menicucci dott. Glauco, presidente supplente;

2) *Sanitari generici*:
Grassia dott. Arcangelo, membro effettivo;
Passeri dott. Zola, membro effettivo;
Miti dott. Luigi, membro supplente;
Mariotti dott. Carlo, membro supplente;

3) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:
De Franceschi Manzoni dott. Luigi, membro effettivo;
Ciani dott. Arnaldo, membro supplente;

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriale*:
Romani Romano, membro effettivo,
Modena rag. Emilio, membro supplente;

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
Cottani Giuseppe, membro effettivo;
Marinelli Vedrio, membro supplente;

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
Galeazzi Augusto, membro effettivo;
Ambrosi Romeo, membro supplente.

Roma, addì 22 maggio 1947

Il Ministro: ROMITA

(2575)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1947.

Convalida di provvedimento adottato sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, riguardante la nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Savona.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, e con decreti legislativi Presidenziali del 25 giugno 1946, n. 12, del 23 dicembre 1946, n. 472, e del 29 marzo 1947, n. 148;

Visto il decreto in data 11 aprile 1944 del Ministro per le finanze, presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito con il quale i signori Armando Carena e ing. dottor Paolo Delle Piane sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Savona;

Considerato che il predetto decreto deve ritenersi privo di efficacia giuridica, perchè emesso sulla base del decreto 17 dicembre 1943, n. 818, della sedicente repubblica sociale italiana, con il quale l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito veniva posto alle dirette dipendenze del Ministero delle finanze;

Ritenuto, peraltro, che le nomine di cui trattasi vennero effettuate in applicazione delle ordinarie norme regolamentari e non furono determinate da influenze di carattere politico;

Decreta:

E' convalidato il provvedimento adottato, in data 11 aprile 1944, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, con il quale veniva disposto quanto segue:

« Il sig. Armando Carena, vice presidente della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, è nominato presidente della Cassa stessa in sostituzione dell'avv. Gino Nicolò Pessano, dimissionario, e l'ingegnere dott. Paolo Delle Piane è nominato vice presidente in sostituzione del sig. Armando Carena ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2546)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1947.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1939, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro,

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, approvato con decreto del Capo del Governo in data 1° maggio 1940;

Viste le proposte di modificazioni dello statuto deliberate dal Consiglio di amministrazione della Cassa predetta nella seduta del 25 febbraio 1947;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, ente morale con sede in Teramo:

Art. 6 (2°, 3° e 4° paragrafo):

Par. 2°. — « Il presidente ed il vice presidente sono nominati con decreto del Ministero delle finanze e del tesoro ».

Par. 3°. — « Gli altri amministratori sono nominati uno dalla Camera di commercio e industria di Teramo, uno dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, uno dal comune di Teramo, uno dal comune di Atri ed uno dal comune di Nereto ».

Par. 4°. — « Il componente del Consiglio di amministrazione da nominarsi dalla Camera di commercio e industria di Teramo dovrà essere scelto tra nominativi aventi domicilio in Atri ».

Art. 10 (n. 19):

19) sulle operazioni cambiarie di importo superiore alle L. 100.000;

Art. 17 (2° paragrafo):

Par. 2°. — Di essi, uno è nominato dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane e due dalla Federazione delle Casse di risparmio degli Abruzzi.

Art. 46: Dopo il 2° paragrafo aggiungere:

Eccezionalmente, quando si tratti di nominativi di notoria ed indiscussa solvibilità e nel limite del fido di un quinto del patrimonio complessivamente per ciascuna persona od ente, potranno ammettersi, nelle operazioni cambiarie e nei conti correnti garantiti, cambiali con una sola firma e potranno concedersi aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione chirografaria del correntista.

Le operazioni di cui sopra non potranno superare, complessivamente considerate, il sei per cento dei capitali amministrati.

Art. 46 (6° paragrafo):

Par. 6°. — Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non dovrà superare la misura massima consentita dalla legge, salvo deroga da accordarsi, caso per caso, dall'Istituto di emissione, come previsto dall'articolo 33 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con decreto 25 aprile 1929, n. 967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2545)

CRETO MINISTERIALE maggio 1947.

Apertura in Scandriglia di una dipendenza della Cassa di risparmio di Rieti.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Scandriglia (Rieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2570)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LA SICILIA 15 maggio 1947.

Decadenza dalla concessione perpetua della miniera di zolfo « Passarello » in territorio di Licata.

L'ALTO COMMISSARIO PER LA SICILIA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443

Vista la legge 7 novembre 1941, n. 1360;

Visto il decreto Ministeriale 26 dicembre 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 1934, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Passarello », sita in territorio del comune di Licata (provincia di Agrigento) rappresentati dal marchese Francesco Cannarella, domiciliato in Licata, corso Roma n. 7, fu concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa;

Considerato che la miniera è in stato di completo abbandono e che, pertanto, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 40 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, per la dichiarazione di decadenza della concessione;

Considerato che per quanto sopra sono stati contestati al sig. marchese Francesco Cannarella i motivi di decadenza ai sensi dello art. 41 del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443;

Ritenuti non plausibili i motivi addotti dal predetto marchese Francesco Cannarella e prodotti a solo scopo dilazionatorio:

Visto i rapporti nn. 1819 e 2311 rispettivamente del 20 marzo 1947 e 11 aprile 1947 dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Caltanissetta:

Decreta:

Art. 1.

I condomini della miniera di zolfo denominata « Passarello », sita in territorio del comune di Licata (Agrigento), rappresentati dal sig. marchese Francesco Cannarella, domiciliato in Licata corso Roma n. 7, sono dichiarati decaduti dalla concessione perpetua della miniera.

Art. 2.

L'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, addì 15 maggio 1947

p. *L'Alto Commissario*: MIRAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia.
Palermo, addì 22 maggio 1947, registro n. 15, foglio n. 299. — MAURO

(2515)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'O.N.M.I. ad accettare una donazione

Con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 17 maggio 1947, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare in donazione dall'avv. Francesco Cinciari di Alessandro, il fabbricato sito in Monterado (Ancona) sulla via Guglielmo Marconi, da adibire a Casa della madre e del bambino.

(2555)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 55.

E' stata chiesta la traslazione del certificato di rendita Consolidato 3,50 %, n. 305672, di annue L. 70 di rendita, intestato a Bertolini Michele di Giuseppe, domiciliato in Valeggio sul Mincio, ed ipotecato per cauzione dovuta dal titolare, quale notaio

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico 17 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1946, n. 19, si provvederà alla chiesta operazione

Roma, addì 3 febbraio 1947

(685) *Il direttore generale*: CONTI

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 56.

E' stata chiesta la traslazione, a nome degli aventi diritto, del certificato Consolidato 3,50 % (1906), n. 725455, di annue L. 35, intestato alla defunta Loiacomo Rosalia di Giuseppe, moglie di Cucuzza Salvatore fu Sebastiano, domiciliato in Mistretta (Messina)

Poichè detto certificato è mancante del mezzo foglio già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato, senza opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945 n. 19, sarà dato corso alla chiesta operazione

Roma, addì 3 febbraio 1947

(686) *Il direttore generale*: CONTI

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 57.

E' stato denunciato lo smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali del certificato di rendita Consolidato 3,50 % (1906), n. 614815, di annue L. 175, intestato a Zappa Gemma di Angelo, nubile, domiciliata a Milano, esibito a questa Amministrazione per operazione ordinaria

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911 n. 298

Roma, addì 3 febbraio 1947

(687) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 99.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative ai titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 215 — Data: 17 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Emilia — Intestazione: Montessori Pio fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 2 — Capitale: L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 155 — Data: 5 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: D'Augerio Enrico fu Aurelio — Titoli del Debito pubblico. Cons. 3.50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 465,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1418 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Musso Anna fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 992 — Data: 26 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Cecinelli Vittore fu Rocco — Titoli del Debito pubblico. Rendita 5 %, nominativi 2 — Capitale: L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 — Data: 9 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Rosolia Filippo di Orazio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 20 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Arezzo — Intestazione: Morini Giuseppe fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, nominativi 1 — Capitale: L 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6230 — Data. 16 febbraio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Gandolfi Terenzio fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 6 — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 147 — Data: 29 febbraio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Veneziani Aldo fu Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, nominativi 1 — Capitale: L. 4100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 166 — Data: 18 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Martucci Carlo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3.50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 7100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 19 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Orizio Domenica fu Diodato — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 4 % (1943), nominativi 2 — Capitale L. 17.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 91 — Data: 1° luglio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Zanarini Enrico — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1943), nominativi 5 — Capitale: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 860 — Data: 18 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Milanese Maria Irene fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1950), nominativi 3 — Capitale: L. 23.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 maggio 1947

Il direttore generale: CONTI

(2551)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 giugno 1947 - N. 113

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	842 —
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	3.261 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	220 —

Rendita 3,50 % 1906	79,725
Id. 3,50 % 1902	77,70
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	90,90
Redimibile 3,50 % 1934	72,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,85
Id. 5 % 1936	90,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,925
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,425
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,225
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,75
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,875
Id. 5 % convertiti 1951	94,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.